



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

ORDINANZA

N. 81	OGGETTO: PARZIALE RIESAME DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 64 DEL 06 LUGLIO 2012 E ORDINANZA N 93 DEL 10 GIUGNO 2025 SUL TRATTO DI STRADA DI ACCESSO A CALA FONTE E PARTE DELL'AREA SOTTOSTANTE (TSAP 131)
DEL 26-06-2026	

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 04 dicembre 2012 veniva approvato il Piano di Assetto Idrogeologico con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n° 17 (BURL n° 21 del 07/06/2012 – S.O. n° 35)
- a seguito di detto Piano veniva emanata Ordinanza comunale n° 64 del 06 luglio 2012 Prot. 5979 con ad oggetto: Ordinanza a tutela della pubblica e privata incolumità – applicazione riferimento codice PAI, con la quale il Sindaco *p.t.* dava attuazione al Piano stesso.
- la TSAP 131 individua la strada d'accesso, la piazzola e il molo sottostante a Cala Fonte come aree di pericolo;
- nel tempo i distacchi e le frane sono sempre avvenute nel tratto terminale della cala, sopra l'area individuata e denominata "scalo";
- a seguito della frana del 20 maggio 2024 la cala è stata interdetta con diverse e apposite ordinanze, ultima in ordine di tempo, l'Ordinanza n° 93 del 10 giugno 2025.
- dopo la suddetta frana il Comune ha ottenuto uno specifico finanziamento per "LA MESSA IN SICUREZZA DEL DISTACCO DEL FRONTE ROCCIOSO IN LOCALITÀ CALA FONTE";
- con Determina n° 303 del 17 giugno 2025 sono stati aggiudicati i lavori al Consorzio Artek con sede a Roma in via Circonvallazione Nomentana n° 182;
- con Determina n° 304 del 17 giugno 2025 è stato affidato incarico di Direzione Lavori, Contabilità, Misure e il Coordinamento per la sicurezza all'Ing. Domenica Scostini;
- per opportunità legate alle difficoltà di trasporto del materiale disgregato in continente, si è reso necessario emettere ordinanza di sospensione lavori n° 105 del 2025 al fine di rimandare questa attività, estremamente complesse e non compatibili con il periodo di massimo afflusso turistico, al termine della stagione estiva;
- la scala d'accesso è stata precauzionalmente messa in sicurezza dall'impresa, su indicazione del D.L. Ing. Domenica Scostini con una tettoia di protezione "*....da eventuale caduta di sassi di piccole dimensioni provenienti dalla paretina sovrastante la scala*";
- con l'Ordinanza n° 114 del 06 agosto 2025 si riaprì la porzione di cala sicura per la stagione estiva 2025;
- le lavorazioni sono ripartite, dopo l'approvazione di una perizia di variante, con verbale di ripresa lavori del 10 aprile 2026
- in data 17 giugno 2026 si certificava il completamento delle lavorazioni e che quindi le attività erano definitivamente concluse, e che quindi si poteva valutare la riapertura della porzione di cala fruibile;
- è stata acquisita la relazione sullo stato di luoghi e dell'accesso a Cala Fonte finalizzata all'apertura temporanea della discesa pedonale di Cala Fonte a firma ITER GREEN PROJECT SRL a firma dell'Ing. Stamegna e dott. Geol. Antonio Matteoli prot. 12190 del 24/06/2026
- con la presente Ordinanza si intende disciplinare l'accesso e la fruizione dell'area di accesso alla cala nella zona non interessata dalla frana e dall'intervento di messa in sicurezza utilizzando lo scoglio di fronte posto in area sicura e fuori dall'area PAI;
- l'area bassa della cala è stata delimitata da una recinzione in rete arancione da cantiere per circoscrivere e chiudere l'area sottostante il fronte roccioso (scalo), già ingombro di materiale disgregato.
- tuttavia il Geologo Dott. Roberto Recchioni ritiene e indica nella sua relazione alla D.L., parlando dell'area di cantiere (quella interna allo scalo che non verrà assolutamente utilizzata) *...."Pertanto, il rischio di crollo improvviso risulta basso, salvo eventi imprevisti ed imprevedibili quali terremoti o condizioni metereologiche avverse"*.

Visto nello specifico le indicazioni presenti nella comunicazione della D.L. Ing. Domenica Scostini al Comune di Ponza e al Consorzio Artek n° prot. 13722 del 29 luglio 2025 in relazione alla scala di accesso alla cala;

Vista la nota della Geogrip Prot. 13831 del 31 luglio 2025 a firma del Dott. Geologo Roberto Recchioni che individua le aree utilizzabili (Layout 1 e 2) e quella che dovrà essere delimitata e

interdetta;

Atteso che la scala di accesso e l'area sottostante, anteriormente alla delimitazione di cantiere, (layout 1 e 2) non ha subito eventi franosi dalla redazione del Piano PAI del 2012 sino ad oggi;

Rilevato l'art 3 comma 10 delle norme di attuazione del Piano approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n° 17 (BURL n° 21 del 07/06/2012 – S.O. n° 35) stabilisce espressamente che *“Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al comma 3, le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”* di guisa che la disciplina del Piano non si rivolge agli interventi realizzati prima della sua entrata in vigore;

Vista la richiesta di chiarimenti che il Comune di Ponza in data 24/03/2025 Prot. 4864 ha presentato all'AUBAC dove tra l'altro chiedeva: *“(…) in ragione di quanto esposto il sottoscritto chiede al Direttore dell'AUBAC di confermare questa consolidata interpretazione secondo la quale si pone l'obbligo di richiedere autorizzazioni all'uso ed alla frequentazione solo in caso di nuove attività, costruzioni o strade;*

Acquisita la risposta dell'AUBAC che tra l'altro indica: *(...) tuttavia nella medesima sezione non vi è alcuna indicazione analoga, relativamente alle autorizzazioni all'uso e alla frequentazione di tali aree, siano esse pertinenti o meno agli interventi edilizi autorizzati prima (o dopo) dell'entrata in vigore del PAI medesimo.....;*

Considerato corretto ritenere che la norma, come accade per l'edilizia privata non dispone per il passato e quindi non può produrre effetti retroattivi, e che analoga condizione debba essere garantita agli accessi/strade/sentieri (pubblici) che conducono a spiagge o baie che sono preesistenti al PAI e che nessuna modifica o mutazione abbiano subito in questi anni;

Acquisita la relazione geologica asseverata del Dott. Geologo Norman Abballe prot. 14140 del 05 agosto 2025 che: in conclusione scrive *“.....alla luce di quanto detto, è possibile la fruizione da parte delle persone, in numero limitato esclusivamente della zona del costone “stabile” e cioè fino all'arenile per l'imbarco allo scoglio, con le seguenti prescrizioni;*

- ✓ *Sia prevista una idonea (non inferiore al metro) distanza di sicurezza, opportunamente recintata ed indicata, dall'area di interferenza con la zona instabile al fine di non compromettere la sicurezza di cose e persone dovuta a possibili crolli di materiale;*
- ✓ *Sia costantemente monitorata l'area specie a seguito di eventi sismici e meteorici intensi al fine di prevenire l'eventuale insorgere di condizioni di instabilità;*
- ✓ *Sia limitato l'accesso ad un numero prestabilito di persone e sotto la guida di persone esperte e lo stesso sia vietato in caso di eventi meteorici intensi;*
- ✓ *Sia interdetta immediatamente la fruizione in caso di segnali di instabilità”.*

Richiamata la relazione sullo stato di luoghi e dell'accesso a Cala Fonte finalizzata all'apertura temporanea della discesa pedonale di Cala Fonte a firma ITER GREEN PROJECT SRL a firma dell'Ing. Stamegna e dott. Geol. Antonio Matteoli prot. 12190 del 24/06/2026, che conferma le risultanze della relazione dell'anno precedente a nome del Dott. Geol. Norman Abballe e che pur ponendo delle prescrizioni di utilizzo certifica la possibilità di fruire di quella porzione di cala in sicurezza;

Atteso che nessuna modifica in termini di ulteriore carico viene apportata all'area oggetto dell'intervento di messa in sicurezza del distacco del fronte roccioso in località Cala Fonte;

Considerato che l'area da utilizzare e rendere fruibile è solo lo scoglio di fronte alla Cala e che non vi è quindi nessun utilizzo dell'area di cantiere delimitata e interdetta;

Considerato altresì che anche lo specchio acqueo prossimo all'area di cantiere sarà delimitato e reso precauzionalmente inaccessibile e soggetto a controllo e vigilanza da parte di nostro operatore;

Valutato opportuno contingentare l'accesso allo scoglio per garantire la fruizione dello stesso al numero ottimale di presenze possibili;

Atteso infine che per verificare che restino inalterate le condizioni che consentono la fruizione del sito senza pericoli per l'incolumità pubblica ***si rende necessario un monitoraggio giornaliero con contingentamento degli accessi*** ed una ***verifica delle condizioni di sicurezza e di utilizzo dell'area***, come anche evidenziato nella nota del Dott. Geologo Roberto Recchioni;

Visto che lo stradello in parola correttamente mantenuto ed aperto al transito pedonale può costituire un rapido accesso a mare utile anche per agevolare eventuali operazioni di soccorso;

Valuto anche che il mancato utilizzo di questo accesso e di parte di questa cala creerebbe all'isola una enorme penalizzazione economica ed anche in termini di servizi all'utenza balneare;

Vista la contingenza dettata dall'approssimarsi del ***periodo clou*** della stagione estiva in cui la piena fruibilità dell'isola avviene anche attraverso le tradizionali e storicamente collaudate vie d'accesso a mare che ne esaltano le caratteristiche e la rendono maggiormente attrattiva sempre che, come nel caso di specie non emergano pericoli per la pubblica incolumità come opportunamente contrassegnato nei pareri espressi da professionisti abilitati del settore;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, di dover integrare e modificare i contenuti e i limiti della propria ordinanza N. 64 del 06/07/2012, e dell'Ordinanza 93 del 10 giugno 2025 al fine di rendere fruibile alla collettività, lo stradello di accesso e la prima parte della cala sottostante (solo come accesso allo scoglio di fronte) nella TSAP 131;

Ritenuto altresì confermare in toto la propria Ordinanza n° 114 del 6 agosto 2025 che individua nell'ASIP (azienda Speciale Isola di Ponza) il soggetto che controlli e verifichi la corretta fruizione della cala e assolvere a quelle che sono le prescrizioni tecniche richieste;

Dato atto che l'art. 50 comma 5 del DLgs. n. 267/2000, riconosce al Sindaco la competenza di modificare o revocare i provvedimenti adottati in precedenza, quando vengono meno i presupposti di fatto o di diritto che ne avevano giustificato l'emanazione, potendosi configurandosi anche come un provvedimento di autotutela amministrativa;

Dato atto altresì, che il Sindaco, ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs 1/2018 è l'autorità di Protezione Civile Comunale a cui competono le attività di: previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e ripristino delle normali condizioni di vita;

Considerato che non si rinvergono ulteriori strumenti giuridici, né possibili ed adeguate soluzioni organizzative che consentono di far fronte alla situazione di disagio venutasi a determinare;

Richiamato il progetto di realizzazione di una scala e un pontile amovibile per l'accesso a mare in località Cala Fonte redatto dall'Ing. Marco Fioravante;

Acquisita la certificazione di staticità e corretta realizzazione eseguita dall'Ing. Roberto Picozzi sia

della tettoia prot. 14035 che della scala di accesso alla cala prot 14034 del 04 agosto 2025 realizzata in ferro e posizionata su area demaniale per poter accedere più agevolmente ed in sicurezza allo scoglio di fronte alla cala;

Acquisito il parere dell'Ufficio Demanio del Comune di Ponza per l'occupazione di suolo demaniale per la realizzazione della scala in ferro;

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte

ORDINA

All'ufficio tecnico comunale ed al Comando dei vigili urbani per quanto di competenza di rimuovere - a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento e sino al 30 settembre del 2026, - il divieto di accesso al pubblico e al transito dello stradello di accesso a Cala Fonte ricompreso nei codi PAI (TSAP 131) ben evidenziato nella Relazione Geomorfologica del professionista, con esplicita avvertenza che i predetti organi del Comune o suoi delegati dispongano e vigilino che tale accesso venga inibito qualora le condizioni metereologiche non fossero ottimali, ovvero in caso di forte vento, piogge e mareggiate, oppure in caso di grave compromissione o consistente deterioramento dell'area in grado di incidere sui presupposti che ne determinano l'assenza di rischi per l'incolumità pubblica; All'ufficio tecnico comunale, attraverso anche l'acquisizione di pareri e relazioni tecniche da parte di organismi qualificati ovvero professionisti abilitati del settore, il monitoraggio annuale e la verifica della permanente idoneità ed efficienza dello stradello oggetto della presente Ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- che la l'Ordinanza venga notificata ai seguenti enti:
- che il Comando di Polizia Locale, il Servizio Ambiente e il Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo, ciascuno per quanto di competenza, verifichino il rispetto e l'osservanza della presente ordinanza;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale, al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo;
- alla Prefettura di Latina;
- al Comando della Stazione di Carabinieri di Ponza;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Ponza;
- alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Ponza;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo;
- alla Regione Lazio Dipartimento Difesa Suolo
- alla Provincia di Latina;

RENDE NOTO

che i trasgressori della presente ordinanza saranno sottoposti alla specifica disciplina penale nonché destinatari delle sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/81.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale.

Lì, 26-06-2026

IL SINDACO
FRANCESCO AMBROSINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI PONZA
Protocollo Partenza N. 12419/2026 del 26-06-2026
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento